

TI_GERICHTE 30.2006.8 vom 27. Juli 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-07-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2006.8

FR: TI_GERICHTE 30.2006.8 du 27 juillet 2006

IT: TI_GERICHTE 30.2006.8 del 27 luglio 2006

Erwägungen

E. 4

Dal canto suo, l'insorgente, che non nega di aver parcheggiato il proprio veicolo sul marciapiede, eccepisce che "non è assolutamente provata l'infrazione" (cfr. ricorso 20 gennaio 2006 pag. 2). A sostegno della propria tesi, egli allega alle osservazioni 14 ottobre 2005 alcune fotografie (che non recano peraltro alcuna indicazione sull'ora e la data in cui sono state scattate) le quali dimostrano, a suo parere, che "si tratta di una superficie privata dove giornalmente sono parcheggiate delle vetture". Per questo motivo egli "in perfetta buona fede, ha sempre ritenuto che si potesse posteggiare su questo sedime. Del resto l'auto non causava nessun intralcio per i pedoni, né pericolo (...)". Egli soggiunge che "la superficie in discussione è sempre stata utilizzata quale parcheggio da parte dell'esercizio pubblico, senza che nessuno ricevesse la multa" (ricorso 20 gennaio 2006 pag. 2 e 3). Il ricorrente ne desume quindi una "disparità di trattamento con gli altri utenti" suscettibile di inficiare la procedura di contravvenzione, che "contesta anche per una questione di equità" (ibidem, pag. 3). Va però precisato che una violazione della legge da parte dell'autorità non conferisce tuttavia alcun diritto al cittadino a essere trattato nello stesso modo illegale, a meno che l'autorità rifiuti di abbandonare siffatta prassi e non siano lesi interessi pubblici preponderanti. Il ricorrente, nella specie, lamenta bensì una possibile tolleranza della polizia nei confronti di terzi, ma non pretende che l'autorità preposta al perseguimento di queste infrazioni, ossia la Sezione della circolazione, intenda istituire o mantenere l'asserita prassi illegale. L'argomentazione non merita pertanto accoglimento.

E. 5

Nelle osservazioni 16 dicembre 2005, il multato tentava inoltre di giustificarsi asserendo che "non poteva immaginare che questo sedime fosse pubblico e non privato" e ribadiva che "ha sempre ritenuto che si potesse posteggiare la vettura su questo sedime" anche perché "non è mai stato posato un cartello di divieto di parcheggio" (pag. 3). Per quanto concerne quest'ultima considerazione, si ricorda in primo luogo che i marciapiedi sono una parte della via pubblica (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 43 LCR, pag. 448); nella fattispecie, il marciapiede è di appartenenza del Comune di _____ (rapporto di contro-osservazioni 22 novembre 2005 Polizia comunale _____), circostanza rimasta incontestata. Inoltre, vi sono divieti di parcheggio che non necessitano nessuna segnaletica. In concreto, pur non essendovi un segnale «Divieto di parcheggio» (2.50), l'autorizzazione di parcheggiare veicoli è retta dalle condizioni previste all'art. 41 cpv. 1 e 1 bis ONC, che, come detto, sancisce a livello svizzero il divieto di parcheggiare veicoli sul marciapiede, ad eccezione dei velocipedi. In definitiva, le argomentazioni del ricorrente non sono liberatorie. Neppure la buona fede del ricorrente è suscettibile di influire sull'esito del giudizio, ritenuto che le infrazioni alle norme della circolazione stradale sono punite anche qualora siano commesse per negligenza (art. 100 LCStr).

E. 6

Di transenna si rileva che a seguito della modifica dell'art. 18 cpv. 2 lett. e ONC, entrata in vigore il 1. aprile 1994, la fermata volontaria è oramai vietata sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo. Dalla documentazione fotografica prodotta dal ricorrente, si evince che la sua autovettura era parcheggiata in prossimità di un passaggio pedonale, oltretutto preceduto da una linea vietante l'arresto volontario sulla carreggiata e sul marciapiede adiacente. Dal rapporto di contro-osservazioni 22 novembre 2005 risulta poi che la parte posteriore della vettura si trovava a filo del marciapiede. Ciò posto, a maggior ragione, il multato non avrebbe dovuto parcheggiare la sua autovettura in quel luogo, poiché, contrariamente a quanto da lui preteso, siffatto modo di agire ha comportato una messa in pericolo concreta per i pedoni e per la circolazione in generale.

E. 7

Il ricorrente contesta infine che "l'automobile sarebbe stata lasciata a filo del marciapiede e fosse l'unico veicolo parcheggiato" (osservazioni 16 dicembre 2005, pag. 2), come sostenuto dall'agente denunciante nel rapporto di contro-osservazioni 22 novembre 2005. Egli "precisa che l'auto distava almeno 1.40 metri dal marciapiede" (osservazioni 16 dicembre 2005, pag. 2), adombrando in sostanza un erroneo accertamento dei fatti da parte dell'agente di polizia. Anzitutto, non può non essere messa in evidenza la contraddizione in cui cade il ricorrente considerato che dalla documentazione fotografica da lui stesso prodotta si evince un'asserita distanza dal marciapiede di 91 cm. Ma, anche ammettendo che vi fosse una distanza di 1.40 metri (da lui rilevata e contestata dall'agente denunciante), tale misura non raggiunge le normative di legge che prevedono, come detto, uno spazio di almeno 1.50 metri (rapporto di contro-osservazioni 22 novembre 2005). Del resto egli stesso asserisce a più riprese che "non è tecnicamente possibile parcheggiare lasciando la distanza di 1.5 metri" (osservazioni 14 ottobre, pag. 2 e 16 dicembre 2005, pag. 3; ricorso 16 gennaio 2006, pag. 3) e ne chiede pure l'accertamento in via peritale. Ad ogni buon conto, nulla induce a dubitare dell'accertamento dell'agente denunciante - frutto di una constatazione di agevole momento - il quale peraltro non ha nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative o penali. In definitiva, come visto, l'insorgente non evoca circostanze, né adduce giustificazioni che consentano di scostarsi dalla decisione impugnata.

E. 8

A ragione, la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.-, pari alla sanzione prevista all'Allegato 1 all'OMD per siffatto genere d'infrazione (n. 228.1). Il ricorso – infondato – va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr). per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1 bis ONC; 1 segg. LPContr; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: Il presidente: La segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

E. 16

dicembre 2005, pag. 2), adombrando in sostanza un erroneo accertamento dei fatti da parte dell'agente di polizia.

Anzitutto, non può non essere messa in evidenza la contraddizione in cui cade il ricorrente considerato che dalla documentazione fotografica da lui stesso prodotta si evince un'asserita distanza dal marciapiedi di 91 cm. Ma, anche ammettendo che vi fosse una distanza di 1.40 metri (da lui rilevata e contestata dall'agente denunciante), tale misura non raggiunge le normative di legge che prevedono, come detto, uno spazio di almeno 1.50 metri (rapporto di contro-osservazioni 22 novembre 2005). Del resto egli stesso asserisce a più riprese che non è tecnicamente possibile parcheggiare lasciando la distanza di 1.5 metri (osservazioni 14 ottobre, pag. 2 e 16 dicembre 2005, pag. 3; ricorso 16 gennaio 2006, pag. 3) e ne chiede pure l'accertamento in via peritale.

Ad ogni buon conto, nulla induce a dubitare dell'accertamento dell'agente denunciante - frutto di una constatazione di agevole momento - il quale peraltro non ha nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative o penali.

In definitiva, come visto, l'insorgente non evoca circostanze, né adduce giustificazioni che consentano di scostarsi dalla decisione impugnata.

8.A ragione, la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.-, pari alla sanzione prevista all'Allegato 1 all'OMD per siffatto genere d'infrazione (n. 228.1).

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv.1bisONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente:

La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.